

IL PRESIDENTE

Interrogazione urgente con risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere Regionale,

VISTO

- che l'articolo 6 della L.R. 12/3/78 n° 37 "Norme in materia di lavori pubblici" stabilisce tra le spese ammissibili a contributo al punto 5 "spese generali in misura proporzionale a quelle effettivamente sostenute";
- che lo stesso articolo successivamente sancisce che le spese generali ammissibili non possono superare il 10% per importi sino a L. 100.000.000=, il 5% per importi oltre 2 miliardi di lire;
- che il medesimo articolo successivamente puntualizza che "gli stessi valori limite sono ridotti del 50% quando alla progettazione e direzione lavori provvedono tecnici dipendenti dagli Enti interessati" ammettendo così, con legge regolarmente approvata, la possibilità per gli Enti pubblici di affidare lavori ai tecnici dipendenti del Comune;

CONSIDERANDO a)-

- che l'articolo 10 della stessa legge, al titolo III "Procedure", è detto che "alla realizzazione delle opere gli Enti provvedono in uno dei seguenti modi: direttamente, mediante appalto, con affidamento della progettazione e direzione lavori ai propri uffici tecnici ovvero a liberi professionisti;

./.
Vitt. 11/11/80

IL PRESIDENTE

- b)- che la sezione provinciale decentrata di controllo di Lecce ha reputato "illegittimi per violazione di legge" gli atti deliberativi di alcuni Comuni sostenendo che "l'articolo 19 del D.P.R. 1/6/79 n°191 ha ribadito il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico per i dipendenti degli Enti locali" aggiungendo nella decisione di annullamento che è "ritenuto che le predette argomentazioni trovano conforto nella considerazione che la legge regionale non può disciplinare la materia in questione, atteso che la stessa è riservata alla contrattazione collettiva nazionale", vanificando così l'impegno e la volontà espressa dal legislatore regionale nel momento in cui approvava la legge n°37;
- c)- che il TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia investita dal Comune di Rezzato, ha accolto analogo ricorso ed ha annullato la decisione della sezione di Brescia del Comitato Regionale di controllo con sentenza 20/12/78;
- d)- che quando gli incarichi professionali vengono svolti al di fuori degli orari di ufficio tenuto conto che lo esercizio della libera professione è consentito al pubblico dipendente in possesso di determinata qualificazione tecnica ed iscritti all'albo, ed in mancanza

IL PRESIDENTE

del previsto e dovuto compenso del tutto legittimo, si giustificerebbe il rifiuto del dipendente tecnico di dar corso a compiti professionali non contemplati tra le normali mansioni dell'Istituto; e considerando infine che il principio generale della omnicomprensività si riferisce, nel contratto 5/3/74, alle indennità, ai compensi, ai gettoni o ad altri assegni, comunque denominati, corrisposti in via continuativa in aggiunta allo stipendio e quindi nulla hanno a che fare con le prestazioni professionali.

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale, l'Assessore ai Lavori Pubblici e l'Assessore agli Enti locali per conoscere quali iniziative intendono intraprendere per rendere operante la legge regionale 37/78 che manifesta esplicitamente la volontà del legislatore regionale di permettere anche la possibilità per le Amministrazioni di affidare incarichi di progettazione ai tecnici comunali, dietro pagamento del 50% delle competenze dovute ai tecnici liberi professionisti, stabilito che la legittimità della legge regionale viene stabilita dal Governo Centrale in sede di controllo e non dalle Sezioni decentrate.

(DR. SALVATORE FITTO)

